

Delibera n. 216/2020

**Stazione ferroviaria di Udine – Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 142/2020, punto 2, ai sensi dell’articolo 37, comma 9, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.**

L’Autorità, nella sua riunione del 17 dicembre 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito dell’attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: “Autorità” o “ART”);
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che ha istituito uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione);
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, e in particolare gli articoli da 9 a 14 (di seguito: “Regolamento di esecuzione”);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, e in particolare:
- l’articolo 13, commi 2 e 6, ai sensi dei quali: *“gli operatori degli impianti di servizio forniscono, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, a tutte le imprese ferroviarie l’accesso, compreso quello alle linee ferroviarie, ai seguenti impianti di servizio, se esistenti, e ai servizi forniti in tale ambito: a) stazioni passeggeri, relativamente (...) agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l’esercizio ferroviario”* (comma 2); *“Alle richieste di accesso agli impianti di servizio di cui al comma 2 e di fornitura dei servizi, ove forniti, è data risposta entro limiti ragionevoli di tempo stabiliti dall’organismo di regolazione. (...) La presente disposizione non obbliga gli operatori degli impianti di servizio a investire in risorse o impianti per soddisfare tutte le richieste delle imprese ferroviarie, ma ad ottimizzare ed efficientare la capacità utilizzata nell’impianto”* (comma 6);
  - l’articolo 37 e, in particolare, i commi 2, 9 e 10 i quali dispongono che: *“ogni richiedente ha il diritto di adire l’organismo di regolazione, se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, più precisamente avverso decisioni prese (...) dall’operatore di un impianto di servizio”* (comma 2); l’Autorità *“esamina tutti i reclami e (...) adotta le misure necessarie per rimediare alle situazioni e informa le parti interessate della sua decisione motivata entro un lasso di tempo ragionevole e prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. (...) decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi indesiderabili su questi mercati, con particolare riferimento al comma 2, lettere da a) a g-quater)”* (comma 9); *“La decisione dell’organismo di regolazione è vincolante per tutte le parti cui è*

*destinata ed è atto definitivo. L'organismo di regolazione può imporre il rispetto delle proprie decisioni comminando adeguate sanzioni" (comma 10);*

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *"Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione di criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie"* e, in particolare, la misura 10.6.1 secondo cui: *"Ad ogni impresa ferroviaria operante nei servizi passeggeri deve essere garantita una ripartizione degli spazi e dei servizi disponibili sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, presso la stazione in cui rende o intende rendere il proprio servizio, per l'offerta ai propri clienti di servizi di biglietteria (BSS e non), servizi di accoglienza e assistenza ai passeggeri e desk informativi. Tali criteri devono garantire a tutte le imprese ferroviarie presenti in stazione pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori"*;

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 66, del 6 agosto 2015, e relativi allegati, recante: *"Approvazione della proposta di impegni presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. relativa al procedimento avviato con Delibera n. 24/2015 del 12 marzo 2015 e dichiarato ammissibile con Delibera n. 37/2015 del 7 maggio 2015 con riferimento alle misure 8.6.1, 10.6.1 e 10.6.3 della Delibera n. 70/2014"*;

**VISTO**

il Prospetto informativo della rete nazionale anno 2019 (di seguito: "PIR") e, in particolare, il Capitolo 5, "Servizi";

**VISTA**

la delibera n. 130/2019, del 1° ottobre 2019, recante *"Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"*, la quale ha, da un lato, abrogato la summenzionata misura di regolazione 10.6.1 della delibera n. 70/2014 e, dall'altro, stabilito che:

i) *"Ad ogni impresa operante nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari deve essere garantita una ripartizione degli spazi e servizi disponibili, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori, presso la stazione in cui rende o intende rendere il proprio servizio, per l'offerta ai propri clienti di servizi di biglietteria (automatica e non), servizi di accoglienza e assistenza ai passeggeri e desk informativi. Tali criteri devono garantire a tutte le imprese interessate pari e adeguata visibilità e accessibilità per i viaggiatori"* (cfr. misura 11.1);

ii) *"Nel caso in cui il gestore di stazione passeggeri respinga una richiesta di specifici spazi per l'erogazione di servizi di biglietteria, assistenza, accoglienza e desk informativi, in quanto in conflitto con un'altra richiesta o riguardante spazi già allocati, ed il richiedente presenta reclamo all'Autorità ai sensi dell'articolo 13, comma 7, del d.lgs. 112/2015, nell'esame del reclamo l'Autorità prende in particolare in considerazione, se pertinenti, oltre agli elementi di cui all'articolo 14 del Regolamento:*

*- l'ubicazione, l'estensione ed il grado di utilizzo (in termini di numero e valore dei titoli di viaggio venduti e numero di passeggeri serviti) di spazi già eventualmente assegnati al richiedente nella stessa stazione;*

- *l'ubicazione, l'estensione ed il grado di utilizzo di spazi già eventualmente assegnati ad altre imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari che prestano servizio nella stessa stazione cui si riferisce il reclamo;*
- *il numero e l'estensione di spazi richiesti ed ottenuti in altre stazioni sul territorio nazionale, sia dal richiedente che da altre imprese operanti nei servizi di trasporto passeggeri ferroviari che prestano servizio nella stessa stazione cui si riferisce il reclamo, ed il grado di utilizzo degli stessi*" (cfr. misura 11.5);
- *"sono fatti salvi i limiti di tempo oggetto degli impegni approvati con delibera dell'Autorità n. 66/2015, relativi alle richieste di spazi per i servizi di biglietteria, desk informativi mobili, accoglienza e assistenza all'interno delle stazioni passeggeri"* (cfr. misura 7.5);

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse (di seguito: "Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità"), approvato con la delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, ed in particolare l'articolo 6, comma 1;

**VISTO** il reclamo di Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (nel seguito: "Italo") del 14 ottobre 2019 (prot. ART n. 12465/2019, di pari data), successivamente integrato in data 22 aprile 2020 (prot. ART n. 5770/2020, di pari data, di seguito anche: "Nota integrativa"), presentato ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del d.lgs. 112/2015, con il quale la predetta impresa ferroviaria ha lamentato, per quanto qui d'interesse, che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: "RFI") avrebbe attuato una condotta discriminatoria nei suoi confronti e a beneficio di Trenitalia S.p.A. (di seguito: "Trenitalia") nell'assegnazione di maggiori spazi all'interno della stazione di Udine. E ciò per aver RFI rigettato l'istanza di assegnazione di una BSS nell'Area 1 di stazione (cfr. allegato n. 8 alla Nota Integrativa) senza fornire un'eshaustiva motivazione della non fattibilità (prescindendo, quindi, da valutazioni sulla fondatezza) delle soluzioni alternative avanzate da Italo, sia a margine del sopralluogo congiunto (cfr. allegato sub 9 alla Nota Integrativa), sia nel corso delle successive interlocuzioni (cfr. allegato sub 11 alla Nota Integrativa);

**VISTA** la richiesta d'informazioni formulata dall'Autorità a RFI, al fine di acquisire elementi di valutazione sulle ragioni del lamentato mancato riscontro a tutte le soluzioni prospettate da Italo con riferimento alla richiesta di assegnazione di uno spazio per la collocazione di una BSS nella stazione di Udine (prot. ART n. 8683/2020, del 16 giugno 2020);

**VISTA** la nota di riscontro alla suddetta richiesta d'informazioni, con la quale RFI ha, da un lato, richiamato le motivazioni tecniche sottese al diniego di assegnazione dello spazio nella stazione di Udine ed ha, dall'altro, per la prima volta, rappresentato - solo all'Autorità - che la soluzione alternativa proposta da Italo non era percorribile per la presenza di oggetti già contrattualizzati (nota prot. n. 9578/2020, del 2 luglio 2020);

- VISTA** la delibera n. 142/2020, del 30 luglio 2020 - notificata alla destinataria RFI, nonché a Trenitalia, Grandi Stazioni Rail S.p.A. (di seguito: "GS Rail") e Italo, rispettivamente con note prott. ART nn. 11240/2020, 11241/2020, 11242/2020 e 11243/2020, del 31 luglio 2020 - con la quale l'Autorità ha, tra l'altro, avviato (al punto 2 della delibera), ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del d.lgs. 112/2015, nonché dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti dell'Autorità, un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento finalizzato a prescrivere a RFI, in qualità di gestore della stazione di Udine, di rivalutare l'istanza di maggiori spazi presentata da Italo e di fornire un riscontro esauriente a tutte le soluzioni prospettate dalla predetta impresa ferroviaria, anche tenendo conto dell'esigenza di massimizzare la capacità disponibile negli impianti di stazione;
- VISTA** la nota del 10 settembre 2020 (prot. ART n. 12801/2020, di pari data), con la quale Italo, riportandosi integralmente alla Nota integrativa, ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento (riscontrata con note prott. ART nn. 15309/2020, del 12 ottobre 2020 e 16663/2020, del 28 ottobre 2020) e di assegnazione di un congruo termine per la presentazione di memorie integrative;
- VISTA** la delibera n. 170/2020, del 14 ottobre 2020 - notificata alla destinataria RFI, nonché a GS Rail, Trenitalia e Italo, rispettivamente con note prott. ART nn. 15597/2020, 15594/2020, 15595/2020 e 15596/2020, 15 ottobre 2020 - con la quale l'Autorità ha assegnato ai destinatari della delibera n. 142/2020 termine fino al 20 novembre 2020 per la presentazione di memorie e documenti integrativi ed ha, conseguentemente, prorogato al 20 dicembre 2020 il termine per la conclusione del procedimento;
- VISTA** l'istanza di accesso agli atti di RFI, acquisita con nota prot. ART n. 15995/2020, del 21 ottobre 2020 e riscontrata con note prott. ART nn. 17795/2020, dell'11 novembre 2020 e 18308/2020, del 19 novembre 2020;
- VISTA** la memoria presentata da Italo in data 20 novembre 2020 (prot. ART n. 18454/2020, di pari data), con la quale la predetta Società, dopo aver richiamato le varie fasi in cui si è articolata la procedura per l'assegnazione dello spazio nella stazione di Udine, ha ulteriormente argomentato in merito all'illiceità della condotta posta in essere da RFI e precisato, in particolare, che, a seguito dell'assegnazione a favore di Trenitalia di una BSS nell'atrio d'ingresso della stazione di Udine, non risulterebbe attualmente rispettato il principio della pari e adeguata visibilità;
- VISTA** la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e Sanzioni;
- CONSIDERATO** che, dalla documentazione in atti (note prott. ART nn. 5770/2020, del 22 aprile 2020 e relativi allegati nn. da 8 a 12; 8683/2020, del 16 giugno 2020; 9578/2020, del 2 luglio 2020) non risulta provato che RFI abbia correttamente adempiuto agli obblighi sulla stessa gravanti ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del d.lgs. 112/2015 e degli articoli 9 e 10, del Regolamento di esecuzione. E ciò, per aver RFI omesso di: delibere, in maniera esauriente, le soluzioni prospettate da Italo, sia a margine del sopralluogo congiunto, sia nel corso delle interlocuzioni successive alla presentazione dell'istanza di assegnazione di una BSS nella suddetta stazione; dare evidenza dell'attività volta

a conciliare al massimo le richieste di assegnazione degli spazi di stazione con la capacità degli impianti ivi presenti;

**RITENUTO**

pertanto, di prescrivere a RFI - ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del d.lgs. n. 112/2015 - di riesaminare il proprio diniego nel rispetto dei tempi di cui alla sopracitata delibera n. 66/2015, riscontrando in modo puntuale ed esauriente l'istanza di maggiori spazi presentata da Italo in riferimento alla stazione di Udine. E ciò, sia alla luce del principio di pari e adeguata visibilità (come declinato nella delibera 130/2019 *medio tempore* intervenuta), sia dell'esigenza di massimizzare ed efficientare la capacità disponibile negli impianti di stazione, e fatta salva la necessità di acquisire eventuali, ulteriori elementi;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

**DELIBERA**

1. di prescrivere a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 9, del d.lgs. n. 112/2015, per i motivi illustrati in premessa da intendersi qui integralmente richiamati, di riesaminare entro il termine di sessantacinque giorni decorrente dalla notifica della presente delibera, il proprio diniego con riguardo all'istanza di maggiori spazi presentata da Italo in riferimento alla stazione di Udine. E ciò, sia alla luce del principio di pari e adeguata visibilità (come declinato nella delibera 130/2019 *medio tempore* intervenuta), sia dell'esigenza di massimizzare ed efficientare la capacità disponibile negli impianti di stazione, e fatta salva la necessità di acquisire eventuali, ulteriori elementi Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. è tenuta a comunicare all'Autorità, entro il predetto termine, la determinazione assunta in ottemperanza a quanto sopra prescritto;
2. in caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 1 della presente delibera è irrogata una sanzione nei confronti dei trasgressori da un minimo di 100.000,00 euro ad un massimo di 500.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera b) del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
3. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e comunicata, a mezzo PEC, a Grandi Stazioni Rail S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, per quanto d'interesse, ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Torino, 17 dicembre 2020

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)